DISPOSIZIONE URGENTI PER DISINCENTIVARE L'ESODO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 28 settembre 1996, non più in vigore dal 28 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizione urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare
Estremi	Decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizione-urgenti-per-disincentivare-l-esodo-del-personale-militare/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it